

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: [DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA SUL MEPA, PER FORNITURA DI GUANTI MONOUSO NON STERILI SENZA POLVERE PER L'AREA VASTA N. 1.]

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;


VISTA l'attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare la procedura in economia per la fornitura di guanti monouso non sterili, costituito dalla seguente documentazione, allegata alla presente determina di cui è parte integrante:
 - a. prospetto di calcolo della spesa per l'acquisizione dei beni oggetto della gara;
 - b. capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - c. schema di contratto;
2. di autorizzare l'Area Vasta 1, essendo l'importo dell'appalto inferiore alla soglia comunitaria, all'espletamento di procedura in economia, ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni, per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale e nello schema di contratto, allegati alla presente determina di cui sono parte integrante, mediante ricorso al MEPA realizzato da Consip S.p.A.;
3. di stabilire che, per la scelta del contraente, l'AV1 procederà a confronto concorrenziale con tutti i fornitori abilitati sul MEPA per la categoria merceologica oggetto del presente appalto;
4. di attribuire al responsabile del procedimento la competenza ad adottare tutti gli atti necessari all'espletamento della procedura di gara, propedeutici alla determina di aggiudicazione definitiva da parte del Direttore Generale, fatta eccezione per la nomina della commissione giudicatrice;
5. di riservarsi con successivo atto, ai sensi dell'art. 84 del d.lgs. n. 163/2006, la nomina della commissione giudicatrice, alla quale sarà affidata la valutazione qualitativa delle offerte presentate dagli offerenti;
6. di imputare il costo complessivo presunto dell'appalto di Euro € 147.681,00 (IVA compresa) sui relativi conti del bilancio economico preventivo dell'ASUR - sezionale Area Vasta n. 1, per l'esercizio di relativa pertinenza, come di seguito specificato:

<i>Conto economico</i>	<i>Descrizione conto</i>	<i>Importo</i>
0501130101	Acquisti di dispositivi medici	€ 147.681,00




7. di dare atto che il costo di cui sopra ha la necessaria disponibilità economica in quanto trova copertura nel budget per l'anno 2014 assegnato alla AV n. 1 di Fano in via provvisoria con determina ASUR/DG n. 103 del 26/02/2014;
8. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'Area Vasta n. 1, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. n. 36/2013;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
10. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema "Attiweb Salute", che la stessa rientra nella categoria "Altre tipologie".


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Giulietta Capocasa)




IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Alessandro Marini)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Gianni Genga)



La presente determina consta di n. 21 pagine, di cui n. 15 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 1
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

Normativa di riferimento

- Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica"
- L.R. 17 luglio 1996, n. 26, concernente "Riordino del servizio sanitario regionale"
- L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale"
- Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al "coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi"
- Deliberazione G.R. Marche n. 1704 del 28/12/2005, concernente "Art. 3, comma 2, della Legge regionale 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR)"
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i.
- Deliberazione della G.R. Marche n. 902 in data 03/07/2008, concernente "Verifica della regolarità dei provvedimenti di aggiudicazione definitiva per la realizzazione di lavori, nonché per l'acquisizione di servizi e forniture, da parte dell'ASUR, delle aziende ospedaliere, dell'INRCA, delle strutture della Giunta regionale e delle società SVIM e IRMA".
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i.

Con legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, concernente "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", è stata istituita, a decorrere dal 1/1/2004, l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR).

La normativa di cui sopra è stata successivamente modificata e integrata, da ultimo con legge regionale 1 agosto 2011, n. 17, che ha tra l'altro istituito le Aree Vaste Territoriali (AV).


Premesso quanto sopra, per soddisfare le esigenze funzionali dell'Area Vasta n. 1, nell'ambito del "Piano Acquisti" dell'ASUR, è stato programmato l'espletamento della procedura di gara per l'appalto della fornitura di guanti monouso non sterili senza polvere, a livello di ASUR.

Nelle more dell'espletamento della gara a livello ASUR, l'Area Vasta n. 1 ha necessità di attivare procedure di acquisto in economia, per soddisfare le necessità correnti.

Per l'espletamento della procedura di acquisto in oggetto, il responsabile del procedimento è il dott. Claudio Montalbini, in qualità di Dirigente dell'U.O.S. Acquisti e Logistica dell'AV n. 1, e responsabile dell'istruttoria la dott.ssa Emanuela Gentilini - Collaboratore amministrativo, professionale in servizio presso la stessa U.O. sopra indicata.

Ai fini della elaborazione del capitolato speciale, è stato rilevato il fabbisogno relativo alle esigenze funzionali dei presidi interessati all'appalto, in rapporto al quale è stato determinato l'importo complessivo a base di gara, pari a Euro 121.050,00 + IVA, suddiviso in lotti come indicato nel prospetto sotto riportato:

Lotto	Descrizione	Importo appalto (IVA esclusa)	Oneri per sicurezza	Totale importo a base di gara
1.	Guanto monouso non sterile in nitrile (latex free) senza polvere misure varie; peso minimo del guanto gr 3, 8 +/- 0,3 (per la misura media)	€ 97.650,00	€ 0,00	€ 97.650,00
2.	Guanto monouso non sterile in nitrile (latex free) senza polvere misure varie ad alta protezione DPI (Potes); peso minimo del guanto gr 7 gr. +/- 0,2 lunghezza minima 290 mm +/- 20mm (per la misura media)	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
3.	Guanto monouso non sterile in vinile elasticizzato senza polvere misure varie; 1. prodotti in	€ 6.250,00	€ 0,00	€ 6.250,00



Lotto	Descrizione	Importo appalto (IVA esclusa)	Oneri per sicurezza	Totale importo a base di gara
	cloruro di polivinile elastico (PVC) e totalmente privi di proteine del lattice			
4.	Guanto monouso non sterile in lattice senza polvere misure varie - prodotti in lattice di prima qualità privo di impurezze, uniforme, esente da macchie.	€ 7.150,00	€ 0,00	€ 7.150,00
	TOTALE	€ 121.050,00	€ 0,00	€ 121.050,00

VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL'APPALTO

Il costo presunto relativo alla fornitura di guanti monouso non sterili senza polvere è determinato in Euro 121.050,00 + iva, pari ad € 147.681,00 (IVA compresa), da imputare sul Bilancio preventivo economico dell'ASUR - Area Vasta n. 1 di competenza, per l'esercizio di relativa pertinenza.

Per quantificare l'importo a base di gara, i prezzi unitari sono stati determinati dal raffronto dei prezzi vigenti presso l'Area Vasta n. 1, calcolando un prezzo medio.

Ai fini della verifica della compatibilità economica del costo stimato dell'appalto, rispetto ai costi dell'esercizio in corso, si dà atto di quanto segue:

- per l'AV n. 1 l'importo a base di gara risulta ridotto rispetto al costo del 2013 in misura almeno dell'1,0%, coerente con le indicazioni di budget provvisorio 2014, come previsto nella deliberazione della GR Marche n. 1750 in data 27/12/2013 e recepito con determina ASUR/DG n. 103 del 26/02/2014;

Per quanto riguarda il rispetto nella normativa vigente relativa all'utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A. e/o dalla stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM), si fa presente quanto segue:

- non risultano stipulate convenzioni attive né iniziative in corso da parte della CONSIP stessa;
- la SUAM non ha attivato né risulta abbia in programma nel corso del corrente anno e per il successivo una procedura di gara inerente la fornitura in oggetto, pertanto questa AV1 ritiene di potersi attivare autonomamente;
- nello schema di contratto è comunque previsto il recesso in caso di aggiudicazione della gara a livello ASUR o da parte della SUAM.

Considerato che l'importo complessivo della fornitura da appaltare è inferiore alla soglia comunitaria di Euro 207.000,00 + IVA, va tenuto presente che, ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2 della legge n. 94/2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Considerato che attualmente non è disponibile un sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle procedure di acquisto sotto soglia comunitaria, si farà ricorso al MEPA realizzato da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, riducendo considerevolmente sia i tempi della procedura sia i costi della stessa, evitando gli oneri connessi alle spese di pubblicità.

L'espletamento della procedura di acquisto in oggetto è effettuato ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., rinviando - per quanto non previsto nella normativa citata - alle norme vigenti in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, con le seguenti finalità e modalità:

SCOPO DEL CONTRATTO:

Approvvigionamento di guanti monouso non sterili senza polvere, per garantire il regolare svolgi-

mento delle attività istituzionali espletate nei presidi dell'Area Vasta n. 1.

OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO:

Fornitura di guanti monouso non sterili, per la durata di mesi 12 (dodici), a decorrere presumibilmente dal novembre/2014, per l'importo sotto indicato, esclusa IVA:

Importo complessivo a base di gara: Euro 121.050,00
 (di cui oneri per la sicurezza): Euro 0,00
 Prestazioni opzionali: Euro 121.050,00

FORMA DI CONTRATTAZIONE:

procedura in economia, ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i.

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE:

a singoli lotti interi, all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai criteri stabiliti nel capitolato speciale, ai sensi dell'art. 81 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

dott. Claudio Montalbini, Dirigente Amministrativo U.O. Acquisti e Logistica Area Vasta n. 1.

TEMPI DEL PROCEDIMENTO:

giorni 120

TEMPI DI ESECUZIONE:

la fornitura sarà effettuata con somministrazione periodica per la durata contrattuale stabilita, da effettuarsi entro i termini indicati nel capitolato speciale e/o nello schema di contratto

PENALI PER EVENTUALI RITARDI:

penali e acquisto in danno, secondo quanto previsto nello schema di contratto.

CAUZIONE:

- definitiva: 10% dell'importo del contratto, salve maggiorazioni di legge per contratti superiori ad € 50.000,00.

TEMPI DI EROGAZIONE SOMME DOVUTE:

entro 60 giorni data ricevimento fattura, ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Pertanto si propone l'adozione di determina secondo il testo di seguito riportato:


- di approvare la procedura in economia per la fornitura di guanti monouso non sterili, costituito dalla seguente documentazione, allegata alla presente determina di cui è parte integrante:
 - prospetto di calcolo della spesa per l'acquisizione dei beni oggetto della gara;
 - capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - schema di contratto;
- di autorizzare l'Area Vasta 1, essendo l'importo dell'appalto inferiore alla soglia comunitaria, all'espletamento di procedura in economia, ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni, per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale e nello schema di contratto, allegati alla presente determina di cui sono parte integrante, mediante ricorso al MEPA realizzato da Consip S.p.A.;
- di stabilire che, per la scelta del contraente, l'AV1 procederà a confronto concorrenziale con tutti i fornitori abilitati sul MEPA per la categoria merceologica oggetto del presente appalto;
- di attribuire al responsabile del procedimento la competenza ad adottare tutti gli atti necessari all'espletamento della procedura di gara, propedeutici alla determina di aggiudicazione definitiva da parte del Direttore Generale, fatta eccezione per la nomina della commissione giudicatrice;
- di riservarsi con successivo atto, ai sensi dell'art. 84 del d.lgs. n. 163/2006, la nomina della commissione giudicatrice, alla quale sarà affidata la valutazione qualitativa delle offerte presentate dagli offerenti;
- di imputare il costo complessivo presunto dell'appalto di Euro € 147.681,00 (IVA compresa) sui relativi conti del bilancio economico preventivo dell'ASUR - sezionale Area Vasta n. 1, per l'esercizio di relativa pertinenza, come di seguito specificato:

Conto economico	Descrizione conto	Importo
-----------------	-------------------	---------


0501130101	Acquisti di dispositivi medici	€ 147.681,00
------------	--------------------------------	--------------

- di dare atto che il costo di cui sopra ha la necessaria disponibilità economica in quanto trova copertura nel budget per l'anno 2014 assegnato alla AV n. 1 di Fano in via provvisoria con determina ASUR/DG n. 103 del 26/02/2014;
- di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'Area Vasta n. 1, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. n. 36/2013;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
- di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema "Attiveb Salute", che la stessa rientra nella categoria "Altre tipologie".

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Dott.ssa Emanuela Gentilini




IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Claudio Montalbini



Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

- DCASURMODGUANTI

II DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Oreste Mazza




Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto sono compresi nel budget 2014, assegnato all'Area Vasta n. 1 con determina DG n. 103/2014, e saranno ricompresi all'interno del budget che sarà assegnato all'Area Vasta n. 1 per gli esercizi seguenti.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dr.ssa Anna Olivetti



Il Responsabile del Bilancio
Dr.ssa Laura Cardinali



- ALLEGATI -

- Prospetto di calcolo della spesa per l'acquisizione dei beni
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
- Schema di contratto




Regione Marche
Azienda Sanitaria Unica Regionale
Area Vasta n. 1

APPALTO FORNITURA DI GUANTI NON STERILI SENZA POLVERE
PROSPETTO ECONOMICO ONERI COMPLESSIVI PER L'ACQUISIZIONE DEI BENI

Pos.	Conto economico	Descrizione oneri appalto	Aliq. IVA	Costo previsto	Note
1	0501130101	Guanto monouso non sterile in nitrile (latex free) senza polvere misure varie; peso minimo del guanto gr 3,8	22%	97.650,00	
2	0501130101	Guanto monouso non sterile in nitrile (latex free) senza polvere misure varie ad alta protezione DPI (Potes); peso minimo del guanto gr 7; lunghezza minima 290 mm	22%	10.000,00	
3	0501130101	Guanto monouso non sterile in vinile elasticizzato senza polvere misure varie; 1. prodotti in cloruro di polivinile elastico (PVC) e totalmente privi di proteine del lattice	22%	6.250,00	
4	0501130101	Guanto monouso non sterile in lattice senza polvere misure varie - prodotti in lattice di prima qualità privo di impurità, uniforme, esente da macchie.	22%	7.150,00	
5		Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		0,00	
6		Importo a base di gara		121.050,00	
7		<i>Somme a disposizione della SA:</i>			
8	0521030201	Spese per pubblicità		0,00	
9	0509030301	Spese per commissione giudicatrice		0,00	
10	0509030301	Spese per verifica di conformità		0,00	
11		I.V.A. (pos. -----)	22%	26.631,00	
		Totale somme a disposizione		26.631,00	
		ONERI COMPLESSIVI APPALTO		147.681,00	

IL DIRIGENTE AMMIN.VO
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Claudio Montalbini



APPALTO FORNITURA DI GUANTI MONOUSO NON STERILI SENZA POLVERE, PER LE NECESSITA' DELL'AREA VASTA N. 1.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Sommario

ART. 1. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	1
ART. 2. CONSEGNE E CONFEZIONAMENTO DEI BENI DI CONSUMO	2
ART. 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	2
ART. 4. OFFERTA ECONOMICA	3
ART. 5. DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA	3
ART. 6. CAMPIONATURA DEI PRODOTTI	3
ART. 7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DI VALUTAZIONE	4
ART. 8. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	5
ART. 9. NORMA DI RINVIO	6

ART. 1. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

1. Il Fornitore dovrà eseguire la fornitura di beni di consumo, rispondenti alle caratteristiche tecniche descritte di seguito, per un importo complessivo a base di gara di Euro 121.050,00 + IVA ripartito come di seguito specificato:

Lotto n.	Descrizione lotto	UM	Q.tà presunta da fornire	Importo a base di gara
1.	Guanto monouso non sterile in nitrile (latex free) senza polvere misure varie; peso minimo del guanto gr 3,8 (per la misura media)	nr	4.068,300	97.650,00
2.	Guanto monouso non sterile in nitrile (latex free) senza polvere misure varie ad alta protezione DPI (Potes); peso minimo del guanto gr 7; lunghezza minima 290 mm (per la misura media)	nr	108.800	10.000,00
3.	Guanto monouso non sterile in vinile elasticizzato senza polvere misure varie; 1. prodotti in cloruro di polivinile elastico (PVC) e totalmente privi di proteine del lattice	nr	348.200	6.250,00
4.	Guanto monouso non sterile in lattice senza polvere misure varie - prodotti in lattice di prima qualità privo di impurità, uniforme, esente da macchie.	nr	242.600	7.150,00
	TOTALE		4.767.900	121.050,00

2. I guanti non sterili senza polvere indicati in tutti e 4 i lotti debbono possedere le seguenti caratteristiche tecniche di minima:
- devono rispondere alla normativa vigente di riferimento
 - devono essere forniti in tutte le seguenti misure: Misure S / M / L / XL
 - devono tutelare l'operatore sanitario e il paziente nei confronti del rischio biologico da contaminazione microbica;
 - devono essere fabbricati in materiale di prima qualità, tale da non determinare reazioni allergiche per la presenza di residui di prodotti chimici di lavorazione;
 - devono risultare (ciascuno di essi) un corpo unico privo di saldature e sbavature;
 - devono essere muniti di manichetta dotata di polsino salva strappo rinforzato antiarrotolamento;

- g) devono essere di una lunghezza complessiva non inferiore a 240 mm, salvo diversamente specificato nei singoli lotti;
- h) devono essere confezionati in scatole contenenti al massimo 100 pezzi;
- i) nella confezione deve essere specificata la classe/categoria di appartenenza;
- j) nella confezione dovranno essere riportate diciture in lingua italiana e non devono presentare etichette o adesivi sovrapposti.
3. Tutti i prodotti forniti, allorché classificati come dispositivi medici, dovranno essere contrassegnati con la marcatura **CE** per il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dei dispositivi medici (d.lgs. 24.2.1997, n. 46 e succ. modif.) e dovranno risultare altresì conformi alle norme UNI EN 455-1-2-3-4, nonché - ove obbligatorio - avere il numero identificativo di iscrizione nel Repertorio, di cui all'art. 3 del D.M. Salute 20 febbraio 2007, come modificato con D.M. 21 dicembre 2009.
4. Tutti i prodotti forniti, allorché classificati come DPI (dispositivi di protezione individuale) dovranno essere contrassegnati con la marcatura **CE** per il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dei dispositivi medici Decreto Legislativo del 4 dicembre 1992 n. 475, e dovranno risultare altresì conformi alle norme tecniche di riferimento UNI EN 374-1-2-3, UNI EN 420 UNI EN 388.
5. I quantitativi di beni di consumo indicati non sono impegnativi per l'Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta n. 1 (di seguito «ASUR/AV1»), in quanto sono soggetti alle necessità effettive riferite all'oggetto dell'appalto e possono variare anche in diminuzione, senza che il Fornitore possa ottenere alcun risarcimento quale indennizzo.
6. E' comunque facoltà dell'ASUR/AV1 provvedere ad acquisti liberi sul mercato per fronteggiare particolari esigenze di prodotti che, per dimensioni e/o caratteristiche tecniche, non siano compresi nella fornitura aggiudicata al Fornitore.

ART. 2. CONSEGNE E CONFEZIONAMENTO DEI BENI DI CONSUMO

1. Le consegne dei beni di consumo devono essere effettuate nella quantità e luoghi di volta in volta indicati per iscritto, anche via fax, o telefonicamente con successiva conferma scritta, dall'Ufficio Economato, nel termine massimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal ricevimento dell'ordine, termine che potrà essere dimezzato qualora l'AV interessata richieda la consegna con carattere d'urgenza.
2. I prodotti forniti dovranno corrispondere alle caratteristiche qualitative stabilite.
3. Qualora il Fornitore non sia in grado di consegnare i prodotti nel formato richiesto, comunicherà all'AV interessata il formato disponibile, fermo restando l'obbligo di applicare il prezzo più favorevole per l'ASUR; tale situazione potrà permanere solo temporaneamente, per stati di necessità.
4. Al momento della consegna, la merce deve essere accompagnata da regolare documento di trasporto (D.D.T.), sul quale deve essere obbligatoriamente indicato:
- a) luogo di consegna della merce;
- b) numero e data dell'ordine, quando trasmesso per iscritto.
5. Tutte le copie del D.D.T. dovranno essere firmate per ricevuta da un incaricato dell'AV che riceve la fornitura, fermo restando che tale firma non impegna l'ASUR quando non è possibile controllare le merci al momento della consegna.
6. I prodotti dovranno essere forniti in imballi riportanti all'esterno, in modo chiaro e facilmente leggibile le seguenti indicazioni:
- a) la marca;
- b) il tipo di prodotto ed il formato;
- c) il numero ed il codice di produzione;
- d) la scadenza, quando prevista, riportata sulle confezioni e non su etichette sovrapposte.

ART. 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

1. L'esecuzione dell'appalto, in relazione alle modalità di fornitura del servizio oggetto del contrat-



to, si configura come mera fornitura di materiali o attrezzature e non sono stati individuati rischi da interferenze elencati nell'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Pertanto, ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del succitato decreto, non è stato predisposto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), né conseguentemente è indicato alcun costo a tale titolo.

ART. 4. OFFERTA ECONOMICA

1. L'offerta economica dovrà essere formulata indicando, quanto segue:
 - a) il prezzo unitario, in cifre e lettere, dei prodotti richiesti nel presente capitolato;
 - b) il prezzo complessivo dell'offerta, in cifre e lettere, risultante dalla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando i prezzi unitari offerti per la quantità da fornire richiesta nel capitolato speciale.
2. L'offerente dovrà formulare la propria offerta, indicando i prezzi con un numero massimo di 4 cifre decimali; in caso di utilizzo di cifre decimali in numero superiore, per il raffronto delle offerte si procederà al troncamento del prezzo alla cifra decimale stabilita.
3. Nell'offerta economica il Fornitore dovrà inoltre indicare:
 - a) la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni.

ART. 5. DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA

1. L'offerente dovrà allegare all'offerta la seguente documentazione tecnica specifica:
 - a) relazione descrittiva delle caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti offerti, tenuto conto di quanto richiesto all'art. 2 e dei criteri di valutazione indicati all'articolo 7, corredata di:
 1. depliant illustrativi, **con allegata la traduzione in lingua italiana** qualora siano redatti in lingua straniera;
 2. certificazione attestante che i prodotti forniti sono provvisti della marcatura CE per il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dei dispositivi medici (d.lgs. n. 46/1997 e successive modificazioni e integrazioni) e per i dispositivi di protezione individuale (d.lgs.475/92 s.m.i.);
 3. per i prodotti classificati come dispositivi medici documentazione di conformità (resoconti delle prove tecniche) alle norme UNI EN 374-1-2-3 e resoconto di prova relativa alla norma UNI EN 388;
 4. per i prodotti classificati come DPI (dispositivi di protezione individuale) documentazione di conformità (resoconti delle prove tecniche) alle norme UNI EN 455-1-2-3-4.
2. La documentazione tecnica dovrà essere:
 - a) **sottoscritta mediante firma digitale** dal legale rappresentante o da persona legalmente abilitata a rappresentare l'offerente;
 - b) **rubricata, articolata** secondo gli stessi punti della richiesta, che fanno riferimento ai criteri di valutazione stabiliti, per un corretto esame della stessa;
 - c) accompagnata da un elenco numerato, comprendente analiticamente ogni documento presentato, riportando il titolo o un dato univoco di riconoscimento di ogni documento, utilizzando eventualmente anche una numerazione progressiva

ART. 6. CAMPIONATURA DEI PRODOTTI

1. Ai fini della valutazione qualitativa dei prodotti, l'offerente dovrà presentare, entro il termine previsto per la presentazione dell'offerta, **a pena di esclusione**, la seguente campionatura:

- a) Lotto n. 1.:
 1. n. 3 (tre) confezioni per ciascuna misura: Misure varie;
- b) Lotto n. 2.:
 1. n. 3 (tre) confezioni per ciascuna misura: Misure varie;

- c) Lotto n. 3.:
- n. 3 (tre) confezioni per ciascuna misura: Misure varie;
- d) Lotto n. 4.:
- n. 3 (tre) confezioni per ciascuna misura: Misure varie.
 - Qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere richiesta integrazione della campionatura presentata.
 - La campionatura dovrà riportare la ragione sociale dell'offerente e dovrà essere consegnata al seguente indirizzo:

ASUR - Area Vasta n. 1
Ospedale di Urbino - Farmacia ospedaliera
viale Federico Comandino 70 - 61029 URBINO PU

ART. 7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DI VALUTAZIONE

- La fornitura sarà aggiudicata:
 - a singoli lotti interi, pertanto saranno accettate offerte relative a singoli lotti;
 - con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del Codice.
- L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base ai seguenti criteri di valutazione:

Pos.	Criterio di valutazione	Punteggio massimo
a)	Prezzo	40/100
b)	qualità tecniche	60/100

- Il punteggio sopra indicato sarà ripartito in base ai seguenti sub-criteri di valutazione, con i relativi sub-punteggi:

Pos.	Descrizione sub-criteri di valutazione	Punti max	Sub-punteggi
b)	Qualità tecniche	60	
	<i>così ripartiti:</i>		
b.1	Indossabilità: i prodotti debbono possedere forma anatomica ed essere intercambiabili (ambidestri)		20
b.2	Facilità di estrazione: i prodotti debbono essere disposti nella confezione in modo tale da permettere l'estrazione di un solo guato per volta attraverso apposita apertura		10
b.3	Facilità di identificazione della tipologia e della misura: la confezione deve permettere un immediato riconoscimento della tipologia e della misura del guanto.		10
b.4	Resistenza alla trazione: i prodotti debbono risultare di consistenza ed elasticità tali da offrire la resistenza alla pressione e garantire aderenza alle mani dell'operatore e sensibilità tattile		15
b.5	Resistenza della confezione: L'involucro della confezione di trasporto deve essere robusto ed adatto al trasporto ed allo stoccaggio.		5

- L'offerta non sarà ritenuta valida e, pertanto, non sarà ammessa alla fase di apertura dell'offerta economica in quanto esclusa dalla gara, qualora non rispetti la/le seguente/i condizio-

Cont
GA

ne/i:

- a) deve essere rispondente a tutti i requisiti minimi richiesti;
- b) per i criteri di valutazione qualitativa deve raggiungere un punteggio non inferiore alla soglia minima (c.d. *soglia di sbarramento*), determinata applicando il/i rapporto/i di seguito specificato/i al punteggio massimo stabilito:

criterio di valutazione	soglia minima
Qualità tecniche	7/10

- 5. La verifica del rispetto della soglia minima, determinata in base ai rapporti di cui sopra, è effettuata sul punteggio attribuito ad ogni offerente dopo l'applicazione della c.d. *riparametrazione*, come stabilito nel paragrafo "Valutazione dell'offerta".
- 6. La fornitura sarà aggiudicata, all'offerente che, dalla somma dei punti ottenuti per ogni criterio di valutazione stabilito, avrà ottenuto il punteggio globale più alto.

ART. 8. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

1. La valutazione dell'offerta sarà effettuata sulla base dei criteri di aggiudicazione sopra indicati applicati come segue:

a) **PREZZO**

- 1. Il prezzo complessivo dell'offerta sarà determinato come segue:
 - a) somma dei prodotti ottenuti moltiplicando i prezzi unitari per la quantità presunta di beni da fornire, indicata nel presente capitolato speciale, IVA compresa;
- 2. E' esclusa dalla gara l'offerta il cui prezzo complessivo sia superiore all'importo a base di gara.
- 3. Il punteggio per il prezzo sarà attribuito come segue:
 - a) all'offerente che avrà offerto il prezzo più basso sarà attribuito il punteggio massimo stabilito per tale criterio di valutazione;
 - b) agli altri offerenti saranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali, con la seguente formula:

$\text{punteggio offerente } X = \frac{\text{punteggio massimo} \times \text{prezzo migliore}}{\text{prezzo offerente } X}$

b) **QUALITA' TECNICHE**

- 1. La valutazione delle qualità tecniche sarà effettuata in base alla documentazione tecnica presentata, riscontrando il livello di rispondenza dei prodotti offerti ai parametri tecnici indicati nel presente capitolato speciale, in rapporto ai sub-criteri di valutazione stabiliti.
- 2. I requisiti minimi saranno oggetto di valutazione.
- 3. La valutazione sarà espressa attribuendo a ciascuna prestazione offerta un coefficiente variabile tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, con riferimento a ciascuno dei sub-criteri indicati nel capitolato speciale.
- 4. Il punteggio attribuito per le qualità tecniche sarà calcolato utilizzando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

- C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);
- n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno;
 Σ_n = sommatoria.

5. Al termine dell'attribuzione del coefficiente a ogni offerta, si procede al calcolo del coefficiente definitivo, portando a uno il coefficiente più alto e proporzionando al coefficiente massimo gli altri coefficienti provvisori attribuiti in precedenza.

6. Dopo il calcolo del coefficiente definitivo per ogni sub-criterio, per l'attribuzione del punteggio complessivamente stabilito per il criterio «Qualità tecniche» si procede alla riparametrazione, consistente nelle seguenti operazioni:

- a) per ciascun concorrente è determinata la somma dei punti attribuiti in base ai coefficienti definitivi relativi ai diversi sub-criteri;
- b) al concorrente che ha ottenuto la somma più alta è attribuito il coefficiente uno e, quindi, il punteggio massimo stabilito per le «Qualità tecniche»;
- c) agli altri concorrenti è attribuito il coefficiente in proporzione lineare alla rispettiva somma e, quindi, il punteggio determinato applicando tale coefficiente al punteggio massimo stabilito per le «Qualità tecniche».

ART. 9. NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato descrittivo e prestazionale, si fa rinvio:
 - a) al d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
 - b) al documento "Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione" scaricabile dal sito www.acquistinretepa.it;
 - c) al codice civile e alle norme vigenti in materia di contratti pubblici di forniture e servizi.

Fano, 07 Agosto 2014

IL DIRIGENTE
U.O. FARMACIA
Dr.ssa Carmen Vitali

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Claudio Montalbini

SCHEMA DI CONTRATTO

Contratto n. 2014 - ____

CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI GUANTI MONOUSO NON STERILI SENZA POLVERE, PER LE NECESSITA' DELL'AREA VASTA N. 1..

Tra l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), con sede legale in via Caduti del Lavoro 40 - 60131 Ancona, codice fiscale e partita IVA 02175860424, rappresentata dal dott. Orfeo Mazza, nato a Sassorcorvaro (PU) il 21/04/1952, in qualità di Direttore dell'U.O. Acquisti e Logistica dell'Area Vasta n. 1, che agisce nell'esercizio della delega conferita dal Direttore Generale dell'ASUR con atto n. ____ del ____/201__ (di seguito denominata «ASUR»)

e

l'operatore economico _____, con sede a _____
via _____ n. _____, codice fiscale _____ partita IVA _____,
rappresentato da _____, nato/a a _____
il _____, in qualità di _____,
(se del caso) mandatario di raggruppamento temporaneo con _____ (di seguito denomi-
nato «Fornitore»)

SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO:

Sommario


ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO	1
ART. 2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	1
ART. 3. CONSEGNE E CONFEZIONAMENTO DEI BENI DI CONSUMO	2
ART. 4. CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO DEI PRODOTTI DI CONSUMO	3
ART. 5. DURATA DEL CONTRATTO	3
ART. 6. PREZZO	3
ART. 7. FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI	3
ART. 8. OBBLIGHI DEL FORNITORE PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	4
ART. 9. PENALI	4
ART. 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO	5
ART. 11. RECESSO DAL CONTRATTO	5
ART. 12. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	5
ART. 13. SUBAPPALTO	6
ART. 14. CAUZIONE DEFINITIVA	6
ART. 15. FORO COMPETENTE	6
ART. 16. SPESE PER IL CONTRATTO	6
ART. 17. NORMA DI RINVIO	6
ART. 18. DOMICILIO DELLE PARTI	7

ART. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di guanti monouso non sterili senza polvere, occorrente all'Azienda Sanitaria Unica Regionale per le esigenze dell'Area Vasta n. 1 per un importo complessivo presunto di Euro _____ + IVA.

2. Ai fini del presente contratto, s'intende:

a) per «ASUR»: l'Azienda Sanitaria Unica Regionale, con sede legale in Via Caduti del Lavoro 40 -



60131 Ancona, titolare dei rapporti giuridici;

- b) per «Area Vasta» o «AV»: l'Area Vasta n. 1, con sede a Fano;
- c) per «Fornitore»: l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto;
- d) per «Codice»: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni;
- e) per «Regolamento»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 3. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

1. Il Fornitore dovrà eseguire la fornitura dei beni di consumo rispondenti alle caratteristiche tecniche stabilite nel capitolato speciale, come da descrizione di seguito riportata:

a) Descrizione dei lotti

Lotto.	Cod. ASUR	Descrizione prodotto	Cod. Forn.
1.			
2.			
3.			
4.			

2. Per quanto non espressamente previsto, si intendono integralmente richiamate e sono impegnative per il Fornitore le modalità di esecuzione del contratto indicate nel capitolato speciale e nell'offerta tecnica ed economica n. _____ del _____, presentata dal Fornitore, e successivo negoziato diretto in data ____/201____, costituenti la documentazione di gara del presente appalto, salvo che siano incompatibili con quanto stabilito nel presente contratto.

3. Tutti i prodotti forniti, allorché classificati come dispositivi medici, dovranno essere contrassegnati con la marcatura **CE** per il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dei dispositivi medici (d.lgs. 24.2.1997, n. 46 e succ. modif.) e conformità alle norme UNI EN 455-1-2-3-4 nonché - ove obbligatorio - avere il numero identificativo di iscrizione nel Repertorio, di cui all'art. 3 del D.M. Salute 20 febbraio 2007, come modificato con D.M. 21 dicembre 2009.

4. Per i prodotti di cui al precedente comma 3, classificati come dispositivi medici, dovrà inoltre essere prodotta documentazione di conformità (resoconti delle prove tecniche) alle norme UNI EN 374-1-2-3; resoconto di prova relativa alla norma UNI EN 388.

5. Tutti i prodotti forniti, allorché classificati come DPI (dispositivi di protezione individuale) dovranno essere contrassegnati con la marcatura **CE** per il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dei dispositivi medici Decreto Legislativo del 4 dicembre 1992 n. 475, nonché dovranno risultare in conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 374-1-2-3, UNI EN 420 UNI EN 388.

6. Per i prodotti di cui al precedente comma 5, classificati come DPI, dovrà inoltre essere prodotta documentazione di conformità (resoconti delle prove tecniche) alle norme UNI EN 455-1-2-3-4.

7. I quantitativi indicati sono soggetti a varianti, secondo quanto stabilito dall'art. 311 del Regolamento, in relazione alle necessità effettive dell'AV.

8. E' facoltà dell'ASUR/AV provvedere ad acquisti liberi sul mercato di prodotti che, per particolari caratteristiche tecniche, rispondano a specifiche esigenze funzionali, ancorché gli stessi rientrino nella tipologia della fornitura aggiudicata al Fornitore.

ART. 4. CONSEGNE E CONFEZIONAMENTO DEI BENI DI CONSUMO

1. La fornitura dovrà essere effettuata presso i seguenti presidi:

- a) Area di Fano:
 - 1. Magazzino farmaceutico Via Tazzoli, 15 61032 Fano (PU);
- b) Area di Urbino:



1. Ospedale di Urbino - Viale Federico Comandino 70 - 61029 Urbino PU.
2. Le consegne dei beni di consumo devono essere effettuate nella quantità e luoghi di volta in volta indicati per iscritto, anche via fax, o telefonicamente con successiva conferma scritta, dalla Farmacia ospedaliera, nel termine massimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal ricevimento dell'ordine, termine che potrà essere dimezzato qualora l'AV interessata richieda la consegna con carattere d'urgenza.
3. I prodotti forniti dovranno corrispondere alle caratteristiche qualitative stabilite.
4. Qualora il Fornitore non sia in grado di consegnare i prodotti nel formato richiesto, comunicherà all'AV interessata il formato disponibile, fermo restando l'obbligo di applicare il prezzo più favorevole per l'ASUR; tale situazione potrà permanere solo temporaneamente, per stati di necessità.
5. Al momento della consegna, la merce deve essere accompagnata da regolare documento di trasporto (D.D.T.), sul quale deve essere obbligatoriamente indicato:
 - a) luogo di consegna della merce;
 - b) numero e data dell'ordine, quando trasmesso per iscritto.
6. Tutte le copie del D.D.T. dovranno essere firmate per ricevuta da un incaricato dell'AV che riceve la fornitura, fermo restando che tale firma non impegna l'ASUR quando non è possibile controllare le merci al momento della consegna.
7. I prodotti dovranno essere forniti in imballi riportanti all'esterno, in modo chiaro e facilmente leggibile le seguenti indicazioni:
 - a) la marca;
 - b) il tipo di prodotto ed il formato;
 - c) il numero ed il codice di produzione;
 - d) la scadenza, quando prevista, riportata sulle confezioni e non su etichette sovrapposte.

ART. 5. CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO DEI PRODOTTI DI CONSUMO

1. Il giudizio sulla conformità dei prodotti forniti alle condizioni contrattuali è riservato agli operatori dell'AV del settore competente; pertanto il Fornitore, entro 10 (dieci) giorni dalla consegna, accetta eventuali contestazioni sulla quantità, qualità e confezionamento delle merci all'apertura dei colli, anche successivamente alla consegna.
2. In caso di mancata conformità dei prodotti ai requisiti qualitativi prescritti, la fornitura sarà rifiutata e il Fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione, facendosi carico di ogni maggiore spesa.
3. In via di eccezione, l'AV potrà accettare la fornitura di prodotti non conformi a quanto prescritto, purché idonei, qualora il Fornitore sia disponibile a concedere un'adeguata riduzione del prezzo.
4. In caso di urgenti esigenze di servizio, l'AV potrà immediatamente utilizzare i prodotti non conformi, purché idonei, dando notizia al Fornitore della detrazione che sarà effettuata sul prezzo, pari al minor valore da attribuire ai prodotti forniti.

ART. 6. DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto di fornitura avrà la durata di mesi 12 (dodici), a decorrere dalla data di invio telematico del contratto stipulato (MEPA).
2. Al termine della durata del contratto, l'ASUR avrà la facoltà di richiedere per iscritto la proroga tecnica per il periodo necessario alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni dalla scadenza naturale del contratto.
3. In caso di esercizio della facoltà di proroga, il Fornitore è obbligato ad eseguire l'appalto alle stesse condizioni contrattuali.

ART. 7. PREZZO

1. L'ASUR pagherà al Fornitore, per la fornitura oggetto del presente contratto, il seguente prezzo, IVA esclusa:

Lot-to	Descrizione articolo	Cod. art. ASUR	Cod. art. fornitore	Cod. CND	Num. RDM	UM	Q.tà annua pre-sunta	Q.tà x conf.	Prezzo unit. Euro/UM	Importo totale Euro/conf.
1.										
2.										
3.										
4.										

2. L'importo del contratto per la fornitura sopra descritta è di Euro _____, ____ + IVA.

3. Il prezzo di fornitura s'intende comprensivo di imballo, trasporto franco presidi dell'AV, facchinaggio e altre spese accessorie e di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa solo l'IVA.

ART. 8. FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI

1. La fattura della fornitura effettuata dovrà:

- indicare il numero e la data dell'ordine e del D.D.T. e il luogo di consegna;
- essere intestata all'Azienda Sanitaria Unica Regionale - via Caduti del Lavoro 40 - 60131 Ancona - C.F. e P.IVA 02175860424;
- essere spedita al seguente indirizzo: ASUR - Area Vasta n. 1 - U.O. Bilancio - via Sebastiano Ceccarini 38 - 61032 Fano PU.

2. Il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore per l'esecuzione del presente contratto sarà effettuato con bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, comunicato/i dal Fornitore ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o dalla data di verifica di conformità con esito positivo, se prevista e successiva, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231 e s.m.i.

4. In caso di ritardato pagamento, sono riconosciuti al Fornitore gli interessi moratori secondo quanto stabilito dal d.lgs. 231/2002 e s.m.i., nella misura degli interessi legali di mora, vigente tempo per tempo.

5. Nel caso di invio di documentazione incompleta o erronea da parte del Fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.


ART. 9. OBBLIGHI DEL FORNITORE PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, effettuando tutti i pagamenti relativi al presente contratto esclusivamente con bonifico bancario o postale, tramite il/i conto/i corrente/i dedicato/i indicato/i all'articolo precedente, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge citata.

2. L'obbligo di tracciabilità delle operazioni riguarda altresì i subappalti di cui all'art. 118, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.

3. Ai fini di cui al comma 2, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto, il Fornitore si obbliga a inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.

4. Per la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, il Fornitore è obbligato a comunicare, unitamente agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva



modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

5. Per ciascuna transazione effettuata, il bonifico bancario o postale ovvero altro strumento di pagamento consentito deve riportare il seguente codice identificativo di gara (CIG): _____.

6. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, si dà atto che il presente contratto, identificato dal CIG di cui al comma precedente, fa riferimento ai seguenti lotti di gara:

Lotto n.	Descrizione lotto	CIG

7. Il Fornitore s'impegna a dare immediata comunicazione all'ASUR, c/o il domicilio eletto nel presente contratto, e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

ART. 10. PENALI

1. In caso di interruzione o di irregolarità nella esecuzione della fornitura, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto, l'ASUR potrà, anche cumulativamente:

a) effettuare l'acquisto presso terzi, in danno del Fornitore, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute;

b) applicare penali per fornitura non eseguita o non idonea o per ritardo negli adempimenti contrattuali.

2. La misura delle eventuali penali è determinata come segue:

a) penale pari a 0,3 per mille del valore della fornitura richiesta, per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della fornitura;

b) in caso di fornitura non conforme, ma accettata per necessità di servizio, la penale è applicata in misura pari alla metà di quanto stabilito al paragrafo precedente;

c) per altre inadempienze di qualunque obbligo derivante dal contratto, l'ASUR avrà facoltà di applicare una penale proporzionata all'inadempimento, fino ad un massimo di Euro 1.000,00, con la sola formalità della contestazione degli addebiti, mediante lettera raccomandata A.R.

3. In caso di acquisto in danno presso terzi, l'ASUR/AV è obbligata a darne comunicazione al Fornitore entro il termine di giorni **5 (cinque)**, mediante Raccomandata A.R., fax o posta elettronica certificata.

4. L'importo delle penali, compresa la rifusione di spese e/o danni, è addebitato sui crediti del Fornitore derivanti dal presente contratto o, in caso di insufficienza, sulla garanzia definitiva, ove richiesta.

ART. 11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

1. Qualora il Fornitore commetta ripetute violazioni degli obblighi assunti o in caso di grave inadempienza, l'ASUR avrà la facoltà di risolvere il contratto *ipso-facto et de jure*, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di ogni altra formalità legale, con acquisto in danno e applicazione della penalità prevista per le forniture non eseguite.

2. In caso di verifica di conformità in corso di esecuzione del contratto, qualora il soggetto incaricato della verifica rilevi difetti o mancanze di grave entità per cui non ritenga di assegnare all'esecutore un termine per adempiere, l'ASUR potrà procedere alla risoluzione del contratto, salvo il pagamento delle prestazioni ritenute collaudabili.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni per eseguire transazioni inerenti il presente appalto è causa specifi-

ca di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010 e s.m.i.

4. La risoluzione del contratto per inadempimento determina la facoltà per l'ASUR:
 - a) di acquistare in danno del Fornitore;
 - b) di incamerare la garanzia fideiussoria definitiva, ove prestata, salva ogni ulteriore azione per il risarcimento del maggior danno subito.
5. La liquidazione dei crediti del Fornitore sarà fatto pro-quota alla mezzanotte del giorno precedente a quello della risoluzione del contratto.

ART. 12. RECESSO DAL CONTRATTO


1. L'ASUR potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998, qualora tramite il competente Ufficio Territoriale del Governo siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa.
2. Per consentire gli accertamenti di cui sopra, durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore è obbligata a comunicare all'ASUR le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni.
3. L'ASUR potrà esercitare la facoltà di recesso, in tutto o in parte, nel corso della validità del contratto, in caso di:
 - a) stipulata di una convenzione da parte di Consip SpA, con parametri migliorativi rispetto al presente contratto, salvo che il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche del contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge 7 agosto 2012, n. 135;
 - b) conclusione, a livello ASUR o da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), di una procedura contrattuale per i medesimi beni e servizi oggetto del contratto, a condizioni più convenienti, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale Marche n. 1670 del 26/11/2012.
4. In caso di recesso parziale da parte dell'ASUR, è riconosciuta al Fornitore, entro 30 giorni dalla notifica del recesso, la facoltà di svincolarsi da ogni obbligo contrattuale, con preavviso di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.

ART. 13. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

2. L'esecuzione dell'appalto, in relazione alle modalità di fornitura del servizio oggetto del contratto, si configura come mera fornitura di materiali o attrezzature e non sono stati individuati rischi da interferenze elencati nell'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Pertanto, ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del succitato decreto, non è stato predisposto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), né conseguentemente è indicato alcun costo a tale titolo.

ART. 14. SUBAPPALTO

1. Il Fornitore non potrà subappaltare a terzi parte del presente appalto, non avendo dichiarato nell'offerta tale intendimento, ai sensi dell'art. 118, comma 1 del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
(in alternativa al paragrafo precedente)
2. Il Fornitore potrà eventualmente subappaltare a terzi, come dichiarato nell'offerta, l'esecuzione di parte del presente contratto, come di seguito specificato:
 - a) _____
3. Il Fornitore potrà dar corso al subappalto solo dopo il rilascio della autorizzazione da parte dell'ASUR/AV, secondo la disciplina dell'art. 118 del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Il pagamento del corrispettivo relativo alla parte di fornitura in subappalto sarà effettuato direttamente al subappaltatore ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.



ART. 15. CAUZIONE DEFINITIVA

1. Il Fornitore ha costituito cauzione definitiva a favore dell'ASUR per l'importo di Euro _____, ai sensi dell'art. 113, comma 1 del Codice, mediante garanzia fideiussoria n. _____ del _____, rilasciata da _____.
2. La garanzia fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del cod. civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'ASUR (art. 113, comma 2 del Codice).
3. La garanzia definitiva potrà essere progressivamente svincolata, ai sensi dell'art. 113, comma 3 del Codice; altresì il Fornitore potrà essere obbligato a reintegrarla nel caso in cui l'ASUR debba avvalersene durante l'esecuzione del contratto.
4. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, salvo l'esperimento di ogni altra azione, qualora risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o alla scadenza degli obblighi contrattuali.
5. Il certificato di garanzia definitiva sarà restituito entro 30 giorni dalla scadenza della stessa, a condizione che risulti definita ogni vertenza o contestazione eventualmente insorta sul contratto, senza che il Fornitore possa rivendicare alcun risarcimento quando l'eventuale ritardo sia ad essa imputabile.

ART. 16. FORO COMPETENTE

1. In caso di contestazione fra l'ASUR e il Fornitore, che non possa essere composta in via transitoria e amichevole, competente per territorio è il Foro della sede dell'ASUR.
2. Nelle more del giudizio, il Fornitore non può comunque interrompere l'esecuzione del contratto, ma continuarla secondo le richieste dell'AV.

ART. 17. SPESE PER IL CONTRATTO

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con applicazione della tariffa fissa, in quanto il corrispettivo è soggetto a IVA.
2. Qualsiasi spesa inerente al contratto (registrazione, copia, bolli, ecc.) o conseguente ad esso, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del Fornitore.
3. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con applicazione della tariffa fissa, in quanto il corrispettivo è soggetto a IVA.
4. Qualsiasi spesa inerente al contratto (registrazione, copia, bolli, ecc.) o conseguente ad esso, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del Fornitore.

ART. 18. NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa rinvio:
 - a) all'offerta tecnica ed economica del Fornitore del _____, che lo integra per tutto quanto in essa riportato;
 - b) al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
 - c) al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, concernente il regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 - d) al codice civile e alle norme vigenti in materia di contratti pubblici di forniture e servizi.

ART. 19. DOMICILIO DELLE PARTI

1. Per tutti gli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione ad esso inerente, fatte salve successive comunicazioni per iscritto, le parti eleggono domicilio come segue:

a) Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta n. 1 - U.O. Acquisti e Logistica via Sebastiano Ceccarini 38 - 61032 Fano PU - fax 0721.882.524; PEC: areavasta1.asur@emarche.it;

b) (Fornitore) _____ - via _____, n. ___ - _____ - fax _____ - PEC: _____.

Fano, li _____

Azienda Sanitaria Unica Regionale
U.O. Acquisti e Logistica
Dott. Orfeo Mazza

(qualifica, nome, timbro e firma)

_____, li _____

(Ragione sociale Fornitore) _____

(qualifica, nome, timbro e firma)

Agli effetti degli artt. 1341-1342 del codice civile, si dichiara di approvare espressamente l'art. 5 (Durata del contratto), l'art. 7 (Fatturazione, pagamenti e interessi moratori), l'art. 8 (Obblighi del Fornitore per la tracciabilità dei flussi finanziari), l'art. 9 (Penali), l'art. 10 (Risoluzione del contratto per inadempimento), l'art. 11 (Recesso dal contratto), l'art. 13 (Subappalto), l'art. 15 (Foro competente).

(Ragione sociale Fornitore) _____

(qualifica, nome, timbro e firma)

